



# COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

## Delibera N. 23 del 25/09/2023

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta aperta -

**OGGETTO:** PROROGA TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **Settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1	<b>GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI</b>	SI	==
2	<b>LOCATELLI MARTINA</b>	SI	==
3	<b>SCIOLTI ANTONIO</b>	SI	==
4	<b>PIARULLI MARTA</b>	SI	==
5	<b>INVERNICI VIRNA</b>	SI	==
6	<b>TAIOCCHI GIUSEPPE</b>	SI	==
7	<b>POLI STEFANO</b>	SI	==
8	<b>PESENTI GIANMAURO</b>	SI	==
9	<b>RUSTICO ROBERTO</b>	SI (In videoconferenza)	==
10	<b>GHEZZI SILVIA DAFNE</b>	SI	==
11	<b>LUZZANA LAURA</b>	SI	==
12	<b>LIBERIO CINZIA</b>	SI	==
13	<b>MASPER GIANFRANCO</b>	SI	==
14	<b>GHEZZI SANTINO</b>	SI	==
15	<b>MAPELLI LINDA</b>	SI	==
16	<b>MANZONI GRAZIANO</b>	SI	==
17	<b>ZANCHI FABIANO</b>	==	SI

**PRESENTI**

**16**

**ASSENTI**

**1**

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Cosima De Carlo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Pasquale Gandolfi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al presente punto dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12 maggio 2022;

ATTESO che il Consigliere Roberto Rustico ha richiesto di partecipare alla seduta mediante collegamento da remoto nel rispetto delle prescrizioni citate nel suddetto regolamento;

RILEVATO che il Consigliere Roberto Rustico risulta collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e che lo stesso ha dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta;

RITENUTO, pertanto, di procedere al regolare svolgimento della presente seduta;

PREMESSO:

- che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, in materia di IUC prevede che “*Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*”;
- che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO atto che il Comune di Treviolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2023, adottata ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2023 avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023” adottata ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni regolamentari in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO atto:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- che con la deliberazione n. 443/2019, lo stesso ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- che con la deliberazione dell’ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

- che con la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VERIFICATO che tale metodo è da applicare anche per le tariffe TARI dell'anno 2022-2025;

RILEVATO che all'art. 5.1 della deliberazione n. 363/2021 si precisa che "In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo 23 del MTR-2. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base: a) del tasso di inflazione programmata, b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto.";

TENUTO CONTO che le indicazioni riportate nelle deliberazioni sopra indicate, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, le deliberazioni di cui sopra rinviano ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 4 del 7 aprile 2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif,;

RILEVATO che ARERA ha il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Treviolo non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa intervenuta da cui emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per gli anni 2022/2025 anche in considerazione del documento di consultazione ARERA 158/2020;

PRESO atto che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

VISTO che la Società S.A.T. SRL ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del piano finanziario come sopra approvato;

RICHIAMATO l'art. 31 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che stabilisce: *“Il versamento è dovuto: a. previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 2 rate di pari importo, con scadenza determinata annualmente con delibera di consiglio comunale, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;”*

RITENUTO di **prorogare** per l'anno 2023 le scadenze di riscossione della TARI proponendo le date di seguito indicate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 15 novembre 2023
- **2^ rata saldo**, con scadenza 28 febbraio 2024
- **Rata unica a saldo** con scadenza 15 novembre 2023 (versamento in un'unica soluzione);

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

VISTA la Legge 29.12.2022 n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. 228/2022, con il quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella

determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012;

Relaziona l'Assessore Sciolti che illustra il punto posto all'ordine del giorno. Procede ad illustrare le ragioni della modifica delle date;

Relativamente agli interventi dei consiglieri comunali effettuati nel corso della discussione del presente argomento, questi ultimi potranno prendere visione delle relative registrazioni su supporto digitale con le modalità esplicitate nell'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione il presente punto posto all'ordine del giorno:

Consiglieri presenti: nr. 16 (sedici)

Consiglieri favorevoli: nr. 12 (dodici)

Consiglieri contrari: nr. 0 (zero)

Consiglieri astenuti: nr. 4 (quattro) – Gianfranco Masper, Graziano Manzoni, Linda Mapelli e Santino Ghezzi

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione;

## **D E L I B E R A**

- 1) DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI PROROGARE** per l'anno 2023 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:
  - 1^ rata acconto con scadenza **15 novembre 2023**
  - 2^ rata saldo con scadenza **28 febbraio 2024**
  - Rata unica a saldo, con scadenza **15 novembre 2023** (versamento in un'unica soluzione).Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
- 3) DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:
  - Consiglieri presenti: nr. 16 (sedici)
  - Consiglieri favorevoli: nr. 13 (tredici)
  - Consiglieri contrari: nr. 0 (zero)
  - Consiglieri astenuti: nr. 3 (tre) – Gianfranco Masper, Graziano Manzoni e Linda Mapelli

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Cosima De Carlo

*(\*): Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*